



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali finalizzate alla creazione di tre Digital Education Hubs nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido alle università" – Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" – Sub-Investimento 3) "Digital Education Hubs (DEH)", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO l'Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca per il 2023, pubblicato il 7 febbraio 2023 sul sito istituzionale dell'Ente;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile recante “*Istituzione della Struttura di missione denominata Struttura di missione PNRR*”;
- VISTO il decreto ministeriale del 29 marzo 2023, n. 179, con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Ministero dell’Università e della Ricerca;
- VISTO il Codice di Comportamento del personale del Ministero dell’Università e della Ricerca, adottato con Decreto Ministeriale. n. 236 del 6 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 54 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in conformità alla delibera ANAC 19 febbraio 2020, n.177;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca*” ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Università e della Ricerca*”;
- VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della Ricerca*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’Università e della Ricerca;
- VISTO il DPCM 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data l’8 settembre 2021, n. 2475 (registrazione dell’Ufficio centrale di bilancio n. 651 del 3 settembre 2021), che attribuisce al dott. Gianluca Cerracchio l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio nell’ambito del Ministero dell’Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto del Segretario Generale del 5 maggio 2023, n. 600, che approva il modello organizzativo privacy - MOP del Ministero dell’Università e della Ricerca;
- VISTO l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici*”



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

- VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del Dispositivo nonché prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;
- VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, in particolare l'articolo 52 e seguenti;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione europea del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- VISTO il Regolamento (UE) , n. 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il Regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano *REPowerEU* nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la Direttiva 2003/87/CE;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTI gli accordi operativi (*Operational arrangements*) sottoscritti in data 22 dicembre 2021 tra la Commissione europea e l'Italia relativi agli accordi e alle scadenze per il monitoraggio e l'attuazione e agli indicatori rilevanti per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*”, successivamente rettificato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021;
- TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 “*Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università*” e M4C2 “*Dalla ricerca all’impresa*”;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifiche, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativo alla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
- VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 1137 del 1° ottobre 2021 che ha istituito, nell'ambito del Segretariato Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- e Resilienza (di seguito PNRR) a titolarità del Ministero stesso, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTA la revisione del PNRR approvata dalla Commissione Europea in data 24 novembre 2023, attraverso l'adozione della proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio COM(2023) 765 final 2023/0442 (NLE);
- VISTO lo schema di Decisione del Consiglio UE che modifica la Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023;
- VISTO il target M4C1-23 bis, introdotto nella proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio (CID), che prevede per il sub investimento 3.4, l'istituzione di tre poli di educazione digitale (DEH) al 30 giugno 2026;
- VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
- VISTA la direttiva alle Amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR in materia di disabilità del Ministro per la disabilità adottata con il decreto 9 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;
- VISTO il decreto 7 dicembre 2021 del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, "Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 309 del 30 dicembre 2021);
- VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

- VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 279, del 23 novembre 2021), recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;
- VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- VISTO il DPR 16 giugno 2023, n. 82 recante *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*.
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, recante le *“Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;
- VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;
- VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;
- VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2022, n. 4, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 gennaio 2022, n. 6, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, recante le *“Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, n. 21, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2022, n. 27, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”*;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 luglio 2022, n. 28, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”*;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2022, n. 29, recante *“Le procedure finanziarie PNRR”*;
- VISTA la circolare dell'11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”*;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 settembre 2022, n. 32, avente ad oggetto *“Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili a valere sul PNRR”*;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, avente ad oggetto *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”*;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, avente ad oggetto *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 marzo 2023 n.10, avente ad oggetto “*Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato*”;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 22 marzo 2023, n. 11, avente ad oggetto “*Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target*”;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 7 aprile 2023, n. 15, avente ad oggetto “*Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022. Ulteriori indicazioni*”
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 aprile 2023, n. 16, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT*”;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 27 aprile 2023, n. 19, recante “*Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 16 maggio 2023, n. 22, recante “*Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2022*”;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 24 luglio 2023, n. 25, recante “*Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'8 agosto 2023, n. 26, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.”*;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”*;
- VISTO il Sistema di Gestione e Controllo “Si.Ge.Co.” del Ministero dell'Università e della Ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con Decreto Direttoriale n. 1567 del 11 ottobre 2022;
- VISTO il Decreto Direttoriale del 7 dicembre 2022, n.1975, recante la *“Nomina unità deputata allo svolgimento delle attività di controllo previste dal sistema di gestione e controllo”*;
- VISTE le Linee Guida per il monitoraggio destinate ai soggetti attuatori, adottate dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 26 settembre 2022;
- TENUTO CONTO della componente M4C1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”*, finalizzata a sostenere una linea di investimenti strutturali e di valorizzazione del capitale umano che coprono l'intera filiera dell'istruzione, con l'obiettivo di colmare o ridurre in misura significativa le carenze sistemiche che caratterizzano tutti i gradi di istruzione;
- VISTO in particolare, l'Investimento 3.4 *“Didattica e competenze universitarie avanzate”*, atto a qualificare e innovare i percorsi universitari mediante tre obiettivi strategici: digitalizzazione, cultura dell'innovazione e internazionalizzazione, per il quale sono stati stanziati complessivi 500 milioni di euro, come da decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021;
- VISTA la nota del 18 ottobre 2022, n. 7878, con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Servizio Centrale per il PNRR – la possibilità di operare una differente ripartizione finanziaria per i singoli sub-interventi che compongono l'Investimento 3.4 *“Didattica e competenze universitarie avanzate”*;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- VISTA la nota del 10 novembre 2022, n. 253025 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR - ha evidenziato che “*non si ravvisano criticità nella diversa allocazione delle risorse*”;
- TENUTO CONTO in particolare, che le suindicate assegnazioni sono finalizzate altresì alla “*creazione di tre Digital Education Hubs (DEH) per migliorare le capacità del sistema di istruzione superiore di offrire istruzione digitale a studenti e lavoratori universitari*”;
- VISTO l'art. 2, comma 6-bis, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, a mente del quale “*in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, come modificata dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 29 giugno 2022, n. 150);
- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 983 del 24 luglio 2023 recante le linee di indirizzo e i criteri di riparto finalizzati alla realizzazione del Sub-Investimento “*creazione di tre Digital Education Hubs (DEH)*”, previsto dalla citata Missione 4, Componente 1, Investimento 3.4;
- TENUTO CONTO della necessità di dare attuazione al succitato decreto n. 983 attraverso l'emanazione dell'Avviso per la concessione dei finanziamenti destinati alla creazione di tre *Digital Education Hubs*;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

DECRETA

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il Ministero dell'Università e della Ricerca, in attuazione del Sub-Investimento 3) “*Digital Education Hubs (DEH)*”, Investimento 3.4 “*Didattica e competenze universitarie avanzate*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, previsto nell’ambito della Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” – Componente 1 “*Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido alle università*”, finanzia la creazione di n. 3 (tre) *Digital Education Hubs (DEH)*. L’Avviso punta a migliorare la capacità del sistema della formazione superiore di offrire istruzione digitale a tutti gli studenti universitari, al fine di agevolare anche gli studenti che necessitano di flessibilità temporale e logistica, mirando ad una maggiore inclusione e all’aumento dei laureati in Italia.
2. I progetti, di cui al comma 1, saranno sviluppati dall’Istituzione Capofila e dagli altri soggetti partecipanti all’Hub organizzati in rete tramite apposito atto convenzionale seguendo le indicazioni definite nell’art. 4 del presente provvedimento.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a. Amministrazione titolare dell’intervento, il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito, anche solo Ministero);
 - b. Codice Unico di Progetto (di seguito, anche solo CUP), codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
 - c. Commissione di valutazione (di seguito, anche solo Commissione), gruppo composto da membri di comprovata esperienza e competenza – nominati con provvedimento dal Ministro dell’Università e della Ricerca – che si occupano della valutazione delle proposte progettuali;
 - d. Componente, elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più Misure;
 - e. Digital Education Hub (di seguito, anche solo DEH o Hub), rete di Università e Istituzioni AFAM, costituita attraverso apposito atto convenzionale;
 - f. Docenti, i professori e i ricercatori, i titolari di contratti di ricerca, gli assegnisti, i docenti delle Istituzioni AFAM;
 - g. Esperto tecnico-scientifico, esperto di comprovata esperienza e competenza, nominato dal Ministro per lo svolgimento delle attività di valutazione del progetto nella fase *in itinere*;
 - h. Fase in itinere, il periodo a valere dall’adozione del decreto di concessione alla data di



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
- i. Formatori e formatrici, gli esperti che svolgono le attività di formazione nei *Digital Education Hubs*, inclusi docenti di cui alla lettera f) e insegnanti di comprovata esperienza nel miglioramento delle competenze didattiche;
 - j. Ispettorato Generale per il PNRR, struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - k. Istituzione Capofila, Istituzione responsabile della presentazione della proposta progettuale, nonché del coordinamento, della gestione e della rendicontazione delle risorse e delle attività;
 - l. Istituzione partecipante, le Università di cui alla lettera cc) e le Istituzioni AFAM di cui alla lettera m) che aderiscono, tramite partenariato o altra forma di aggregazione, alla proposta progettuale coordinata da un'Istituzione Capofila;
 - m. Istituzioni AFAM, le Istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali;
 - n. Macro-ripartizione Centro-Nord, le Regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio; le Province Autonome di Trento e Bolzano;
 - o. Macro-ripartizione Mezzogiorno, le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
 - p. Missione, risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
 - q. Misure che non costituiscono aiuti di Stato, misure riferite ai casi in cui le attività finanziate sono, quasi esclusivamente, di natura non economica, laddove l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio;
 - r. Misure del PNRR, specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti *ivi* finanziati;
 - s. Partenariato (o altra forma di aggregazione), relazione di collaborazione tra soggetto capofila e altre istituzioni partecipanti all'Hub, avente obiettivi comuni ai fini del presente Avviso;
 - t. PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
 - u. Recovery and Resilience Facility (RRF), Dispositivo europeo per la Ripresa e Resilienza;
 - v. Rendiconto di progetto, attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- w. Rendicontazione di milestone e target, attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (*milestone* e *target*, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;
- x. Sistema ReGiS, sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del PNRR;
- y. Soggetto attuatore, soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, prevede che sono soggetti attuatori: “*i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR*”. L'art. 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che “*alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente*”. Nel presente Avviso, tale soggetto è individuato nella Istituzione Capofila partecipante al partenariato o ad altra forma di aggregazione;
- z. Soggetto realizzatore, soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori). Nel presente Avviso, tale soggetto coincide con i diversi componenti del partenariato o altra forma di aggregazione;
- aa. Studenti regolari iscritti, ai fini del presente Avviso si intendono gli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'Università italiana entro 1 anno fuori corso relativamente all'anno accademico 2021/2022;
- bb. Titolare effettivo, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un soggetto giuridico e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della Direttiva (UE) 2015/849 e della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*”;
- cc. Università, le istituzioni universitarie statali e non statali legalmente riconosciute ammesse al finanziamento statale ex legge 29 luglio 1991, n. 243, ivi compresi gli istituti superiori ad ordinamento speciale e le università telematiche;
- dd. Variazione oggettiva, ogni variazione non soggettiva al piano finanziario e alle attività originariamente previste dal progetto;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

ee. Variazione soggettiva, ogni variazione occorsa ai soggetti attuatori a seguito di fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successivi.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive disponibili per l'azione specifica attuata dal presente Avviso sono pari a € 60.000.000,00 (sessantamila/00 euro).
2. La dotazione di cui al precedente comma 1 è destinata al finanziamento di interventi nelle Regioni del Mezzogiorno per una quota pari al 40% (quaranta per cento) del totale delle risorse disponibili, secondo quanto indicato nella Tabella 1.

TABELLA 1: QUADRO RISORSE DEH				
DEH	Quota investimenti	Quota attuazione percorsi formativi	Totale	Percentuale macro-ripartizione
Mezzogiorno <i>(Ubicazione della Sede legale dell'Istituzione Capofila)</i>	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €	24.000.000,00 €	40%
Centro-Nord <i>(Ubicazione della Sede legale dell'Istituzione Capofila)</i>	18.000.000,00 €	18.000.000,00 €	36.000.000,00 €	60%
TOTALE	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €	60.000.000,00 €	100%

3. Per il dettaglio sulle tipologie di spesa ammissibili relative alla quota per gli investimenti e alla quota per l'attuazione dei percorsi formativi, si rimanda al successivo art. 9.
4. Il Ministero dell'Università e della Ricerca si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie rese disponibili a valere sulle dotazioni di cui al presente decreto, nonché risultanti dall'applicazione del vincolo di cui all'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al finanziamento di ulteriori interventi relativi all'Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate".



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Articolo 4 – Soggetti ammissibili al finanziamento

1. I soggetti che possono beneficiare del finanziamento, ai sensi del presente Avviso sono identificati nelle:
 - a. Università, statali e non statali legalmente riconosciute ammesse al finanziamento statale *ex* legge 29 luglio 1991, n. 243, *ivi* compresi gli istituti superiori ad ordinamento speciale e le università telematiche;
 - b. Istituzioni AFAM, le Istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata da una Istituzione di cui al comma 1 in qualità di partenariato o altra forma di aggregazione. Tale Istituzione è denominata Istituzione Capofila e rappresenta il soggetto attuatore responsabile, nei confronti del Ministero, dell'attuazione dell'iniziativa. Le altre Istituzioni partecipanti sono da intendersi quali soggetti realizzatori.
3. Non è consentita la partecipazione della stessa Istituzione a più di una proposta progettuale, a pena di esclusione di tutte le domande - successive alla prima - presentate da altri Partenariati o altre forme aggregate a cui abbia partecipato la stessa Istituzione.
4. Il soggetto proponente dovrà avvalersi, nella implementazione dell'iniziativa, del contributo di altri soggetti pubblici o privati nazionali o internazionali al fine di rafforzare l'offerta di programmi digitali. I soggetti privati comparteciperanno all'investimento esclusivamente attraverso la definizione dei fabbisogni educativi. Resta inteso che i soggetti beneficiari del finanziamento sono solo quelli indicati al comma 1.
5. Nel caso sia scelta la forma partenariale di cui al comma 2, dovrà essere prevista:
 - a. la stipula di un accordo *ex* art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Accordi fra pubbliche amministrazioni*", nel caso in cui tutte le Istituzioni partecipanti al partenariato siano soggetti pubblici;
 - b. la stipula di un accordo di collaborazione tra soggetti di diversa natura giuridica, nel caso in cui tra i soggetti partecipanti al partenariato vi siano Istituzioni (Università e/o AFAM) di natura privata.
6. Gli accordi di cui al precedente comma 5 (o altri atti nei casi di diversa forma di aggregazione) sono stipulati al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire ruoli e responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. In particolare, tali accordi (o atti) dovranno prevedere almeno:
 - a. la responsabilità esclusiva, nei confronti del Ministero, dell'Istituzione Capofila, in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questo connesse;
 - b. la ripartizione delle attività e delle responsabilità tra l'Istituzione Capofila e le altre Istituzioni partecipanti relativamente alla realizzazione del progetto;
 - c. la ripartizione finanziaria, nonché le modalità e i tempi necessari al trasferimento delle risorse erogate dal Ministero da parte dell'Istituzione Capofila alle altre Istituzioni



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- partecipanti all'Hub, nel rispetto delle rendicontazioni presentate e in conformità al piano economico-finanziario del progetto;
- d. le eventuali azioni di rivalsa dell'Istituzione Capofila nei confronti delle altre Istituzioni partecipanti nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nel medesimo accordo (o atto) e dal presente Avviso;
 - e. le responsabilità finanziarie di ciascun membro dell'Hub nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione alle quote di attività spettanti.
7. L'Istituzione Capofila dovrà essere autorizzata mediante apposita delega a:
- a. rappresentare il partenariato (o altra forma di aggregazione) nei rapporti con il Ministero;
 - b. presentare, ai fini dell'accesso al finanziamento e del mantenimento dello stesso, per conto delle Istituzioni partecipanti, il progetto e le eventuali variazioni dello stesso;
 - c. sottoscrivere, per conto delle Istituzioni partecipanti, la domanda e i relativi allegati, la scheda tecnica di proposta progettuale, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio;
 - d. presentare una relazione tecnica semestrale sull'andamento delle attività di progetto e una relazione tecnica di fine progetto;
 - e. presentare, per conto delle Istituzioni partecipanti, i rendiconti di progetto, acquisire le erogazioni per l'intero partenariato (o altra forma di aggregazione) ed eventualmente disporre il trasferimento delle rispettive quote di pertinenza alle altre Istituzioni partecipanti nei tempi e nei termini quantificati dal medesimo accordo (o atto);
 - f. garantire, secondo le tempistiche previste dalle Circolari MEF-IGRUE e dalle linee guida emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, l'aggiornamento del sistema di monitoraggio attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Ministero o, ove necessario, il sistema ReGiS, assicurando veridicità, affidabilità e coerenza delle informazioni.
8. Gli accordi, di cui al precedente comma 5, devono essere firmati dai legali rappresentanti dell'Istituzione Capofila e dei membri del partenariato, o da procuratore munito di procura speciale.

Articolo 5 – Interventi finanziabili

1. L'Avviso finanzia la realizzazione di n. 3 (tre) *Digital Education Hubs* (DEH).
2. Gli interventi finanziati sono diretti a sostenere le istituzioni della formazione superiore nel rafforzamento dell'offerta di programmi digitali dedicati a studenti universitari, professionisti e imprese. Inoltre, sono destinati a facilitare l'attivazione di programmi didattici digitali interuniversitari anche attraverso lo scambio di insegnamenti fra Università e Istituzioni AFAM nonché lo sviluppo di progetti correlati anche alle tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI). Il



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- settore privato, le imprese e i lavoratori contribuiranno in collaborazione con le Università e le Istituzioni AFAM a individuare i bisogni educativi che verranno promossi all'interno dei DEH.
3. Gli interventi devono avere, preferibilmente, carattere trasversale, favorendo, attraverso iniziative di cooperazione:
 - a. lo sviluppo e la messa a disposizione di *Massive Open Online Courses* (c.d. MOOCs, utili anche al fine di suddividere gli insegnamenti in piccole unità volte a presentare i contenuti da studiare in modalità tutorata o in autoapprendimento), *micro-credential* e modelli digitali in favore degli Atenei e delle Istituzioni AFAM appartenenti alla rete. Imprese, fondazioni e associazioni potranno essere coinvolte allo scopo di definire i fabbisogni educativi espressi dalla società e dal mercato del lavoro. Resta inteso che tali soggetti non potranno in alcun modo ricevere un contributo finanziario in relazione a tale tipologia di attività;
 - b. l'attivazione di programmi didattici interuniversitari e corsi di laurea (o diplomi AFAM) attraverso lo scambio e la condivisione di insegnamenti fra gli Atenei e fra le Istituzioni AFAM appartenenti alla rete e lo sviluppo di progetti correlati al *lifelong learning*;
 - c. la messa a disposizione in favore dei docenti di una Piattaforma di sistema di gestione dell'apprendimento (*Learning Management System*), di un Catalogo di video e applicazione per ripresa del *monitor (screencast)*, di una Piattaforma per l'interazione con studenti durante le lezioni sincrone, che permetta ai discenti di essere virtualmente attorno a dei tavoli, per vedersi e parlare mentre partecipano ad una lezione, di *App* di videoconferenza per riunioni o incontri anche tra studenti, di strumenti di risposta attiva per rendere coinvolgenti gli incontri sincroni, di strumenti di commenti condivisi per incentivare la partecipazione e la fruizione ragionata di testi e video.
 4. I risultati degli interventi finanziati saranno oggetto di monitoraggio nell'ambito di un'Osservatorio congiunto sulle *micro-credential*, attivato con la collaborazione dei tre *Hubs*.

Articolo 6 – Dimensione finanziaria e termini di realizzazione del progetto

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse, i contributi sono concessi con le seguenti modalità:
 - a. per la proposta ammessa a finanziamento nella macro-ripartizione Mezzogiorno, almeno il 40% delle risorse finanziarie è destinato alle Istituzioni con sede nelle Regioni del Mezzogiorno e si procede alla concessione di un importo fino ad un massimo di 24 milioni di euro, come indicato nella Tabella 1;
 - b. per le due proposte ammesse a finanziamento nella macro-ripartizione del Centro-Nord, si procede tramite la concessione dei due rispettivi importi fino a un massimo complessivo di 36 milioni di euro, come indicato nella Tabella 1, determinati in funzione delle quote di studenti regolari iscritti nelle Istituzioni facenti parte dei due *Hubs* ammessi a finanziamento rispetto al totale degli studenti regolari iscritti in Italia,



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

di cui all'art. 2, lett. aa). Tali quote, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente decreto, verranno ripartite al fine di consentire l'assegnazione dell'intero importo stanziato.

Gli importi innanzi menzionati devono intendersi IVA inclusa.

2. Qualora l'importo complessivo delle agevolazioni richieste sia superiore alla dotazione finanziaria disponibile di cui all'articolo 3 del presente Avviso, il MUR provvederà a rideterminare gli importi nei predetti limiti massimi previsti.
3. Le misure previste dal presente Avviso non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi delle Comunicazioni UE 2014/C 198/01 e 2016/C 262/01 della Commissione europea. Le iniziative sono pertanto ammesse al finanziamento nella forma del contributo alla spesa fino ad un massimo del 100% dei costi ammessi e, comunque, fino a concorrenza della quota di contributo approvata.
4. La durata massima delle iniziative non deve superare i 24 (ventiquattro) mesi. Resta comunque ferma la necessità di concludere il progetto entro il termine del 31 marzo 2026, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR.
5. Ciascuna iniziativa o attività propedeutica, come la costituzione del Partenariato o altra forma di aggregazione, potrà essere avviata, senza la garanzia dell'ammissione al finanziamento, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso. Sono pertanto ammissibili le attività che a tale data risultino essere state già effettuate o avviate da parte delle Istituzioni proponenti.
6. In sede di presentazione del progetto, i soggetti attuatori definiscono il cronoprogramma annuale della spesa e possono proporre una diversa allocazione delle risorse tra quota per investimenti e quota per l'attuazione dei percorsi formativi con una soglia minima del 40% e massima del 60%, fermo restando il completo utilizzo delle stesse entro il 31 marzo 2026.

Articolo 7 – Criteri di ammissibilità

1. I progetti devono essere conformi ai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri il principio del *tagging* digitale (100 per cento; 108 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali), il principio della parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale.
2. I progetti, inoltre, devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
 - a. presenza di una Istituzione Capofila, responsabile del coordinamento, della gestione e della rendicontazione delle risorse e delle attività, con sede in una delle Regioni appartenenti alla macro-ripartizione di riferimento;
 - b. il totale degli studenti regolari iscritti alle Istituzioni partecipanti al partenariato (o altra forma di aggregazione), inclusa la Capofila, deve rappresentare almeno il 20% del totale degli studenti regolari iscritti nelle Università italiane, di cui all'art. 2, lett. aa);
 - c. compartecipazione all'investimento anche da parte di altri soggetti pubblici o privati nazionali o internazionali al fine di rafforzare l'offerta di programmi digitali e individuare i bisogni educativi che verranno promossi all'interno dei DEH;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- d. individuazione di ulteriori fonti di finanziamento, al fine di garantire la sostenibilità economica e la continuità dell'iniziativa.
3. Non è in alcun modo consentita la partecipazione della stessa Istituzione a più di un *Hub*.

Articolo 8 – Do No Significant Harm (DNSH)

1. Le proposte progettuali devono essere conformi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ed alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Articolo 9 – Spese ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dai soggetti attuatori, come indicato nella normativa nazionale vigente relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e DPR n. 22 del 5 febbraio 2018, che rientrino nelle categorie di seguito indicate:
 - a. quota per investimenti:
 - i. costi per l'acquisizione - acquisto, *leasing*, locazione - di locali (entro il 20% del totale della quota per investimenti);
 - ii. costi per arredi, attrezzature, materiali e infrastrutture anche digitali funzionali al DEH.
 - b. quota per l'attuazione dei percorsi formativi:
 - i. costi per il personale contrattualizzato *ad hoc* per lo svolgimento delle specifiche attività di formazione previste dal presente decreto ed entro i limiti temporali delle medesime;
 - ii. spese per le forniture necessarie alla realizzazione dei materiali e all'erogazione dei percorsi didattici, quali ad esempio materiali di consumo, servizi di consulenza, forniture di beni e servizi purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili (entro il 20% del totale della quota per l'attuazione dei percorsi formativi);
 - iii. spese per iniziative di *knowledge building* e seminari dedicati alla *digital education*;
 - iv. spese per campagne e attività di promozione e disseminazione dei percorsi didattici elaborati.
 - c. costi generali: nella misura forfettaria del 7% dei costi diretti ammissibili al finanziamento, in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lettera a), del Regolamento (UE) 1060/2021, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 2021, n. 156.



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata un costo ammissibile solo nei casi in cui questa non sia recuperabile da parte del soggetto beneficiario del finanziamento, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà, tuttavia, essere puntualmente tracciato per ogni progetto.
3. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.
4. Il periodo di ammissibilità dei costi decorre dalla data di avvio delle attività progettuali riportata nel decreto di concessione del finanziamento.

Articolo 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate, a pena di esclusione e irricevibilità, per via telematica tramite la piattaforma CINECA accessibile al link <https://www.deh-pnrr.mur.gov.it/>, **a partire dal 15 dicembre 2023 alle ore 12:00 e tassativamente entro il 31 gennaio 2024 ore 12:00.**
2. Le istruzioni operative, per l'acquisizione delle credenziali di accesso e la presentazione della domanda di partecipazione, saranno rese note in piattaforma tramite apposite linee guida.
3. Il Ministero non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte dell'Istituzione Capofila, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. La domanda di partecipazione - firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Istituzione Capofila - è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del *General Data Protection Regulation* (GDPR), adottato il 27 aprile 2016 e pubblicato sulla G.U.C.E. il 4 maggio 2016, e del Decreto legislativo n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.
5. La domanda di partecipazione di cui al precedente comma dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dai seguenti documenti:
 - a. la proposta progettuale – sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituzione Capofila – redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1;
 - b. la dichiarazione di assolvimento del principio DNSH a cura del legale rappresentante dell'Istituzione Capofila (Allegato 2);
 - c. l'accordo debitamente siglato di cui all'art. 4, comma 4 (o altro atto nel caso di diversa forma di aggregazione), quando disponibile, o, in alternativa, la lettera di impegno – sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituzione Capofila e delle altre Istituzioni



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- partecipanti – a costituire il partenariato (o altra forma di aggregazione) di cui all'art. 2, lett. s) del presente Avviso (Allegato 3);
- d. la delega – sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna Istituzione partecipante – di cui al precedente art. 4, comma 7 (Allegato 4);
 - e. la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva per enti pubblici – *ex art. 22, par. 2, lett. d) Reg. (UE) 2021/241* – sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle Istituzioni partecipanti, inclusa la Capofila, che possiedono personalità giuridica di diritto pubblico (Allegato 5);
 - f. la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva per enti privati – *ex art. 22, par. 2, lett. d) Reg. (UE) 2021/241* – sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle Istituzioni partecipanti, inclusa la Capofila, che possiedono personalità giuridica di diritto privato (Allegato 6).

Articolo 11 – Modalità di valutazione e approvazione della domanda

1. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. In tale ipotesi, il Ministero assegna all'Istituzione Capofila un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la proposta progettuale è dichiarata esclusa. Non possono essere regolarizzate le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione dell'Istituzione Capofila e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.
2. L'ammissione al finanziamento si configura all'esito delle procedure di valutazione di cui al presente articolo.
3. I progetti presentati sono valutati da una apposita Commissione, nominata con provvedimento del Ministro dell'Università e della Ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. La Commissione è composta da un numero massimo di 5 esperti in materia (di cui uno assume la funzione di presidente e uno la funzione di segretario) individuati tra soggetti con comprovata professionalità secondo criteri di competenza e trasparenza, in ossequio ai principi di imparzialità, speditezza e assenza di conflitti di interesse. La Commissione, rilevata l'ammissibilità dei progetti, svolge le proprie valutazioni sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1. Ampiezza della rete di Istituzioni partecipanti e rilevanza delle esperienze maturate nella creazione e funzionamento dei DEH.	0-10
2. Chiarezza, fattibilità e coerenza della proposta con le più avanzate esperienze nazionali e internazionali negli ambiti indicati all'art. 5, comma 3.	0-10



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

TABELLA 2: Criteri di valutazione e range di punteggio	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
3. Esperienze documentate almeno da parte dell'Istituzione Capofila di attività strutturate a supporto dell'innovazione della didattica.	0-5
4. Qualità della proposta progettuale in termini di fattibilità economica in relazione alle finalità dell'iniziativa.	0-10
5. Inclusione nel progetto di almeno un'Istituzione AFAM.	0-5
TOTALE PUNTEGGIO	0-40

4. I progetti che non conseguono la valutazione minima complessiva di 20 punti (sul massimo di 40) sono valutati non idonei e non possono essere in ogni caso finanziati.
5. Saranno ammesse a finanziamento:
 - a. le due proposte valutate come idonee che ottengono il maggior punteggio nell'ambito della macro-ripartizione del Centro-Nord;
 - b. la proposta valutata come idonea che ottiene il maggior punteggio nell'ambito della macro-ripartizione del Mezzogiorno.
6. La Commissione si riserva la facoltà di rideterminare l'importo complessivo dell'investimento – eventualmente ridefinendo anche la distribuzione del *budget* tra le diverse voci di costo proposte – nonché l'importo del contributo concedibile nel caso in cui il piano economico-finanziario non risulti adeguato agli obiettivi e alla durata del progetto.
7. All'esito della valutazione, ove i progetti abbiano maturato un punteggio *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al finanziamento il criterio 2 – “Chiarezza, fattibilità e coerenza della proposta con le più avanzate esperienze nazionali e internazionali negli ambiti indicati all'art. 5, comma 3” - di cui alla Tabella 2. Ove il punteggio relativo al criterio 2 concorresse ad un ulteriore *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al finanziamento il criterio 1 – “Ampiezza della rete di Istituzioni partecipanti e rilevanza delle esperienze maturate nella creazione e funzionamento dei DEH” – della tabella sopra citata. Nel caso di ulteriore *ex aequo*, rappresenta fattore di priorità di ammissibilità al finanziamento il criterio 4 – “Qualità della proposta progettuale in termini di fattibilità economica in relazione alle finalità dell'iniziativa” – della suddetta tabella. In ultimo, quando si configurasse un ulteriore *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al finanziamento l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
8. La fase di valutazione delle proposte progettuali si concluderà con l'approvazione di una graduatoria per ciascuna macro-ripartizione che, ove applicabile, potrà distinguere le proposte come di seguito indicato:
 - a. ammesse e finanziabili;
 - b. ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- c. non ammesse per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio come stabiliti dal precedente comma 4.
9. Ove, all'esito della procedura di cui ai commi precedenti, non si pervenga alla selezione di un DEH per una o più macro-ripartizioni, si provvede alla riedizione della predetta procedura per le macro-ripartizioni interessate.
10. Le Istituzioni eventualmente non ammesse all'esito della selezione dei DEH possono affiliarsi (entro e non oltre la data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo) ai DEH finanziati nella medesima macro-ripartizione, senza nuovi o maggiori oneri a valere sul presente decreto.

Articolo 12 – Obblighi del soggetto attuatore

1. I soggetti attuatori sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso:
 - a. a rispettare tutte le condizioni previste dall'Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
 - b. ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c. a garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - d. a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte, ai *target* raggiunti e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità, così come previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - e. ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;
 - f. a predisporre tutte le attività necessarie all'avvio dei progetti, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
 - g. ad individuare preventivamente eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - h. ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero;
 - i. ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- verifica, previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Organismo di *audit*, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018;
- j. ad impegnarsi a rispettare il divieto di doppio finanziamento previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 241/2021;
 - k. a garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - l. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 241/2021 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - m. ad adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 241/2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 241/2021;
 - n. ad effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento a valere sul PNRR;
 - o. a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del Ministero, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e degli indicatori di realizzazione degli interventi finanziati classificati sotto la voce "M4C1" "*Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido alle università*" – Investimento 3.4 "*Didattica e competenze universitarie avanzate*", finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU* Sub-Investimento: 3 *Digital Education Hubs*", dando evidenza del Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno, differenziandolo per genere (indicatore comune 14) e del Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne e uomini) (età 0-17; 18-29; 30-54; 55+) (indicatore comune 10);
 - p. a garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata,



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili, nel rispetto del Regolamento (UE) 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- q. a garantire che il Ministero riceva costantemente tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
 - r. a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation EU*, (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche *online*, sia *web* che *social*, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
 - s. ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del *tagging* digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - t. a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 241/2021, nonché sul conseguimento di eventuali *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
 - u. a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dalla Commissione europea e da altri organismi autorizzati, *ivi* compresi i controlli *in loco* presso i soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti;
 - v. a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 241/2021;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- w. ad assicurare le infrastrutture necessarie per condurre le attività previste dalla proposta progettuale;
- x. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 36/2023 e s.m.i.;
- y. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione titolare;
- z. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione titolare;
- aa. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione titolare, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- bb. ad inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione centrale con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi (cfr. art. 14).

Articolo 13 – Modalità di gestione degli interventi

1. Il Ministero, all'esito delle graduatorie di cui all'art. 11, comma 8, procederà, nei confronti dei tre progetti assegnatari di risorse, all'adozione del decreto di concessione.
2. Resta inteso che i tre progetti vincitori saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Il decreto di concessione, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, è trasmesso all'Istituzione Capofila per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo.



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Articolo 14 – Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

1. In esito alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'Istituzione Capofila potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo concesso.
2. Nel caso l'Istituzione Capofila sia un'Università non statale, l'erogazione a titolo di anticipazione dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da altra istituzione finanziaria o assicurativa, oppure coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, o dallo Stato membro, da mantenere per tutta la durata del progetto. L'anticipo sarà erogato esclusivamente al Soggetto Capofila, che lo potrà ripartire tra le altre Istituzioni partecipanti.
3. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, per le successive erogazioni, l'Istituzione Capofila trasmette al Ministero, per conto dell'intero partenariato (o altra forma di aggregazione), con cadenza semestrale, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità di tipo telematico, la relazione tecnica, comprensiva della documentazione attestante le attività progettuali svolte, e il rendiconto di progetto, che riepiloga le spese effettivamente sostenute coerentemente con quanto indicato nel piano economico-finanziario di progetto, nel periodo di riferimento con i relativi giustificativi di spesa e di pagamento.
4. L'Istituzione Capofila relaziona, altresì, a conclusione delle attività progettuali, in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero, producendo la relazione tecnica finale comprovante l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo generale previsto dalla proposta progettuale, così come approvata.
5. Le relazioni tecniche, di cui ai commi 3 e 4, sono sottoposte alla valutazione di uno o più esperti tecnico-scientifici (fino a un massimo di tre) nominati dal Ministro, deputati alla valutazione del progetto nella fase *in itinere* e individuati tra soggetti con comprovata professionalità in materia di educazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
6. Il Ministero, per il tramite dell'Unità di Controllo istituita con Decreto Direttoriale n. 1975 del 7 dicembre 2022, svolge i controlli di competenza *in itinere* sulla documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute anche con il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati. I controlli riguarderanno anche la verifica del rispetto delle condizionalità del PNRR e di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla Misura di riferimento.
7. All'esito delle verifiche di cui ai precedenti commi 5 e 6, il Ministero procederà alla erogazione delle somme ammesse.
8. Il contributo verrà erogato esclusivamente all'Istituzione Capofila, che lo potrà ripartire tra le altre Istituzioni partecipanti.
9. Le spese incluse nei rendiconti di progetto sono sottoposte a verifiche, eventualmente anche *in loco*, da parte delle strutture deputate al controllo.



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

10. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate, o utilizzate in modo non corretto, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 241/2021.
11. Le erogazioni in favore delle Istituzioni Capofila sono subordinate e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte dell'Ispettorato Generale per il PNRR in favore del Ministero.

Articolo 15 – Variazioni del progetto

1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 10 del presente decreto.
2. Le variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come presentato in fase di domanda ed approvato in fase di ammissione, sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell'intervento, come definite nel presente Avviso, e sul conseguimento degli obiettivi connessi all'esecuzione del progetto.
3. Ogni eventuale variazione al piano dei costi e alle attività previste dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al Ministero, per il tramite dei servizi della piattaforma CINECA, e potrà essere sottoposta alla valutazione di uno o più esperti di cui all'art. 14, comma 5 al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
4. Le variazioni di natura soggettiva ed oggettiva saranno comunque soggette all'approvazione da parte del Ministero, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 10 e dall'art. 6, comma 6 del presente decreto.
5. Le variazioni intervenute nel corso del progetto sono oggetto di decreto ricognitivo finale, da redigersi a conclusione del progetto e preliminarmente all'erogazione del saldo finale.

Articolo 16 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio II della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio.

Articolo 17 – Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui si venga in possesso, in occasione del procedimento, verranno trattati dal Ministero, nonché dalle Istituzioni e dagli Enti coinvolti nei rispettivi procedimenti, in osservanza del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm. I dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 241/2021.

Articolo 18 – Meccanismi sanzionatori

1. I finanziamenti possono essere revocati, in tutto o in parte, qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
 - a. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte in sede di presentazione della domanda;
 - b. mancata realizzazione dell'intervento o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
 - c. l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe;
 - d. il soggetto attuatore non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo;
 - e. in caso di mancato rispetto degli altri obblighi in capo al soggetto attuatore di cui al precedente articolo 12;
 - f. in caso di mancato rispetto di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti europei e di riferimento per l'attuazione del PNRR.
2. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del finanziamento, il Ministero procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.
3. In caso di revoca parziale, il Ministero dispone la valutazione, attraverso gli esperti di cui all'art. 14, comma 5, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il Ministero determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.
4. In caso di revoca, totale o parziale, qualora sia già stato erogato il contributo, il soggetto attuatore, in qualità di beneficiario del finanziamento, dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il Ministero si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del soggetto beneficiario o escutere la garanzia fideiussoria.
5. I soggetti attuatori, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne formale comunicazione a mezzo PEC (DGordinamenti@pec.mur.gov.it) al Ministero dell'Università e della Ricerca. In tali casi, il Ministero procederà a revocare il contributo concesso e a richiedere la restituzione delle somme erogate, o escutere la garanzia fideiussoria.



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Articolo 19 – Controversie e foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 20 – Disposizioni finali

1. Il presente Avviso sarà inviato ai competenti organi di controllo.
2. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio

ELENCO ALLEGATI ALL'AVVISO:

- Allegato 1: modello di “Schema di proposta progettuale”;
- Allegato 2: modello di “Dichiarazione di assolvimento del principio DNSH”;
- Allegato 3: modello di “Lettera di impegno”;
- Allegato 4: modello di “Atto di delega”;
- Allegato 5: modello di “Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti pubblici”;
- Allegato 6: modello di “Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti privati”;
- Allegato 7: informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta.